

Foglio informativo relativo al FINANZIAMENTO ART. 13 LETTERA M) D.L. 23/20 "LIQUIDITA"

Le condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico

Informazioni sulla banca

Banca BCC DI AVETRANA
Via ROMA N. 109 - 74020 - AVETRANA
Tel.: 099-9704592- Fax: 099-9707158
Sito internet: www.bccavetrana.it Email: uffici@bccavetrana.it PEC: segreteria@pec.bccavetrana.it
Codice Fiscale 00120540737 - Numero di iscrizione al Registro Imprese di. TARANTO n. 43034
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca SpA, che ne esercita la direzione e il coordinamento.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo bancario cooperativo Iccrea
P.IVA 15240741007, Cod. SDI 9GHPHLV
Iscritta all'Albo delle banche n. 4555, Cod. ABI 08354
Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160213
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Che cos'è il finanziamento

Il finanziamento chirografario è un contratto che impegna le parti contraenti per un certo arco di tempo (c.d. contratto di durata). La scadenza del contratto è rimessa alla libera determinazione delle parti e va definita nel contratto.

Con il contratto di finanziamento chirografario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo di rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto stesso.

A garanzia del finanziamento è previsto l'intervento del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della legge 23/12/1996 n. 662 e del Decreto Legge 23/2020 art. 13 lettera m) che favorisce l'accesso alle fonti finanziarie delle Piccole e Medie Imprese italiane mediante la concessione di una garanzia pubblica, direttamente alle banche, a fronte di finanziamenti destinati a programmi di investimento (quali, ad esempio, investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca) connessi all'attività d'impresa e di durata superiore a 18 mesi. Tale intervento, attuato attraverso il Medio Credito Centrale (MCC) è richiesto dalle Piccole e Medie Imprese in occasione della richiesta di finanziamento. A seguito di tale richiesta la Banca valuta l'ammissibilità dell'operazione di finanziamento all'intervento di garanzia.

Soggetti beneficiari sono, pertanto, le Piccole e Medie imprese situate sul territorio nazionale, comprese le artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003 e valutate economicamente e finanziariamente sane.

La garanzia offerta dal Fondo Centrale di Garanzia "a prima richiesta", è esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

In particolare, la copertura della garanzia diretta viene concessa in misura pari al 100% del finanziamento richiesto ai sensi dell'art. 13 lettera m) del Decreto Legge 23/2020.

Il rimborso avviene mediante il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso fisso con rate mensili.

In caso di inadempimento della PMI debitrice, trascorsi 60 giorni dall'intimazione di pagamento, i soggetti finanziatori possono richiedere l'attivazione del Fondo nella percentuale massima accordata dal Fondo.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Requisiti di accesso

Per clienti non consumatori: Piccole e Medie Imprese (comprese le artigiane) appartenenti a qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI ed alla Raccomandazione della CE 2003/361/CE del 06.05.2003, che non siano classificate tra le sofferenze sul sistema bancario.

Condizioni economiche

Quanto può costare il mutuo chirografario

Tasso annuo effettivo globale (TAEG) : 0,46320

riferito ad un mutuo chirografario di euro 30.000,00 della durata di SEI anni, con rata mensile, al tasso nominale fisso del

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per la concessione del finanziamento.

Voci

Costi

Importo massimo finanziabile	€ 30.000 (e comunque per un importo non superiore a, alternativamente: - Il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile; o - Il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019)
Durata preammortamento	MIN 24 MESI
Durata ammortamento	MAX 156 MESI
Durata complessiva del finanziamento	MAX 180 MESI
Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale

Tassi massimi	
Tasso di preammortamento nominale annuo fisso	Fino a durata complessiva di 2 anni e 6 mesi: 0,07%
	Vita residua tra 2 anni e 7 mesi - 3 anni e 6 mesi: 0,09%
	Vita residua tra 3 anni e 7 mesi - 4 anni e 6 mesi: 0,14%
	Vita residua tra 4 anni e 6 mesi - 6 anni e 6 mesi: 0,40%
	Vita residua tra 6 anni e 7 mesi - 8 anni e 6 mesi: 0,75%
	Vita residua tra 8 anni e 7 mesi - 12 anni e 6 mesi: 1,05%
	Vita residua tra 12 anni e 7 mesi - 15 anni: 1,55%
Tasso di interesse nominale annuo fisso	Fino a durata complessiva di 2 anni e 6 mesi: 0,07%
	Vita residua tra 2 anni e 7 mesi - 3 anni e 6 mesi: 0,09%
	Vita residua tra 3 anni e 7 mesi - 4 anni e 6 mesi: 0,14%
	Vita residua tra 4 anni e 6 mesi - 6 anni e 6 mesi: 0,40%
	Vita residua tra 6 anni e 7 mesi - 8 anni e 6 mesi: 0,75%
	Vita residua tra 8 anni e 7 mesi - 12 anni e 6 mesi: 1,05%
	Vita residua tra 12 anni e 7 mesi - 15 anni: 1,55%
Tasso di mora	Nessuna maggiorazione

Spese massime

Spese per la stipula del contratto	
Istruttoria	0,00 euro

Spese per la gestione del rapporto	
Spese incasso rata	
- con addebito in c/c	0,00 euro
- mediante SDD	0,00 euro
- per cassa	0,00 euro
Commissioni incasso rata	0,00 euro
Spese invio quietanza	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per avviso scadenza rata	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Spese per sollecito di pagamento	0,00 euro
Spese per comunicazioni periodiche	
- cartaceo	0,00 euro
- in formato elettronico	Gratuito
Periodicità invio	Annuale al 31 dicembre e all'estinzione del rapporto
Spese per altre comunicazioni	0,00 euro
Spese per altre comunicazione mediante raccomandata	0,00 euro
Spese per richiesta documentazione	Massimo 100,00 euro
Accollo mutuo	0,00 euro
Rinegoziazione mutuo	0,00 euro
Compenso per estinzione anticipata	0,00 euro

Piano di ammortamento	
Tipo di ammortamento	Francese. La rata del piano di ammortamento francese prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Tipologia di rata	Costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.

Periodicità delle rate	mensile
------------------------	---------

Altre spese da sostenere

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Imposta sostitutiva	Nella misura e nei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente
Oneri a favore di terzi che rientrano nel TAEG (Costo garanzia MCC)	0,00 euro

Tempi di erogazione

- **Durata dell'istruttoria:** entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
- **Disponibilità dell'importo:** appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata per 30.000,00 euro di capitale
0,40	6	630,12

Estinzione anticipata, portabilità e reclami

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo il compenso stabilito nel contratto. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all' Ufficio Reclami della banca (Banca di Credito Cooperativo di Avetrana s.c. - Via Roma, 109 - 74020 - Avetrana (TA), mail reclami@bccavetrana.it e PEC segreteria@pec.bccavetrana.it), che risponde, di norma, entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, invia al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Glossario

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta sostitutiva	Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata.

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Rinegoziazione	Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.